

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4222 del 28/10/2016
Oggetto	Procedimento MOPPA3065 (ex 3172/S). Rilascio di variante non sostanziale di concessione, consistente nell'autorizzazione alla sostituzione del pozzo n. 6, in comune di Castelvetro (MO). Ditta INALCA spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4344 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 art. 31.

Procedimento MOPPA3065 (ex 3172/S). Ditta INALCA spa.

Rilascio di variante non sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, consistente nella sostituzione del pozzo n. 6, in comune di Castelvetro (MO).

IL DIRETTORE

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 963 del 15/7/2013 e n. 65 del 2/2/2015;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

- la D.G.R. N. 1195 del 25/07/2016 avente ad oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

PRESO ATTO:

- della domanda presentata dal sig. Paolo Boni in qualità di legale rappresentante della ditta INALCA spa, avente sede in Castelvetro (MO) via per Spilamberto n. 30/C, con la quale è stata chiesta la variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, consistente nella perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione;

- che il nuovo pozzo 6 bis avrà le medesime caratteristiche tecniche e di utenza di quello esistente e verrà realizzato in comune di Castelvetro (MO) via per Spilamberto n. 30/C, presso lo stabilimento produttivo della ditta INALCA spa, su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima, catastalmente individuato dal foglio 6 mappale 9 del NCT del comune di Castelvetro (MO);

- la ditta INALCA spa ha inoltre attualmente in istruttoria il procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, già rilasciata con atto n. 1336 del 24/03/2009, per uso industriale (macellazione e lavorazione di carne bovina);

DATO ATTO che:

- il pozzo n. 6 esistente ed in esercizio da parte della ditta INALCA spa, è ubicato su terreno oggetto di esproprio da parte della Provincia di Modena, di cui al decreto n. 23 del 20/08/2013 prot. 85724, provvedimento adottato per dar corso alle procedure del progetto denominato "Completamento della variante cosiddetta pedemontana alle S.P. 467 - S.P. 569 nel tratto Fiorano Spilamberto - 4° stralcio dalla località S. Eusebio al ponte sul torrente Tiepido";

- il medesimo manufatto, pertanto, dovrà essere tombato/cementato a regola d'arte, secondo quanto disposto dalle buone norme tecniche in uso e in base al disposto dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

- il nuovo pozzo in progetto n. 6bis verrà realizzato senza modifiche sostanziali delle caratteristiche tecniche e dei dati di prelievo, con una dislocazione lineare di circa 250 metri rispetto

all'attuale posizione del pozzo oggetto di procedura di espropriazione;

- la ditta INALCA spa è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione della Provincia di Modena - atto n. 64 del 11/05/2015;
- il volume e la portata del prelievo di risorsa idrica sotterranea pubblica dal nuovo pozzo non subiranno modifiche e l'acqua pubblica sotterranea sarà destinata ad uso industriale (macellazione e lavorazione di carne bovina);

VISTO il progetto della nuova opera di presa, allegato alla domanda di variante e la relazione tecnica allegata, a firma del dott. geol. Alessandro Maccaferri, professionista incaricato dalla ditta;

ACCERTATO CHE:

- il nuovo pozzo n. 6bis verrà ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima, catastalmente individuato sul foglio mappale del NCT del comune di Castelvetro (MO);
- il pozzo in argomento non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 152/2006;
- il pozzo medesimo non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;

CONSIDERATO che la domanda di variante di concessione presentata è riconducibile ad un procedimento di variante non sostanziale di cui all'articolo 31 comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, ed è corredata della prevista documentazione tecnica;

DATO ATTO che:

- il nuovo pozzo n. 6 bis è indispensabile per garantire l'approvvigionamento idrico e la produzione industriale della ditta INALCA spa;
- il procedimento di rinnovo in itinere, verrà concluso successivamente alla realizzazione del pozzo in argomento n. 6bis, tenendo conto dei dati puntuali del manufatto medesimo;

RITENUTO che:

- sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi al pubblico interesse, possa essere rilasciata l'autorizzazione ad eseguire la perforazione del nuovo pozzo n. 6 bis, in sostituzione del manufatto esistente e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'articolato tecnico che segue;

VERIFICATO che la ditta richiedente ha effettuato il versamento di € 87,00 per le spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999 e successive modifiche e integrazioni;

ATTESTATA la regolarità amministrativa:

D E T E R M I N A

- a) di assentire ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta **INALCA spa** con sede a Castelvetro (MO) in via per Spilamberto n. 30/C, C.F./P.Iva 0262260360, la **variante non sostanziale** della concessione in essere (atto n. 1336/2009), consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo (n. 6 bis) in sostituzione di quello esistente oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità;
- b) **di dare atto** che il pozzo in progetto verrà realizzato in sostituzione dell'opera di presa (pozzo n. 6) di cui all'originaria prat. 3172/S - codice procedimento **MOPPA3065**;
- c) **di disporre** che il pozzo esistente soggetto a procedura di espropriazione, venga opportunamente cementato, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del R.R. n. 41/2001;
- d) **di dare atto** che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- e) **di provvedere** alla notifica ed all'esecuzione di questo atto nei termini di legge;
- f) **di dare conto** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
- g) **di rendere noto** che il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria, entro 60 giorni dalla ricezione, ovvero dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c.1 b) e s.m.;
- h) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo n. 6 bis nonché le condizioni a cui la stessa è subordinata, secondo il progetto presentato, ed in base alle norme che regolano la materia:

Articolo 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione del nuovo pozzo aziendale n. 6 bis

1.1 Il punto di perforazione è previsto:

- in comune di Castelvetro in via per Spilamberto n. 30/C, presso lo stabilimento produttivo aziendale;
- coordinate catastali: foglio 6, mappale 9 del N.C.T. del comune di Castelvetro (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 656.300 Y= 933.419;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima raggiungibile metri 141 dal piano campagna;
- diametro interno della colonna filtrante \varnothing =mm 285 con camicia tubolare in PVC M/F filettati;
- il pozzo dovrà essere **monofalda** con portata nominale massima d'esercizio pari a 7,5 l/s con elettropompa sommersa avente potenza di kW 13,0;
- tratto filtrante tra 133 e 140 metri da p.c. (ghiaia media e grossolana) ;
- avampozzo in cls in parte interrato e sporgente circa 50 cm fuori terra,
- contatore volumetrico;
- raccordo tra pozzo e avampozzo tamponato e cementato in opera;
- flangia sull'imbocco pozzo;
- i dati tecnici definitivi sull'equipaggiamento (potenza elettropompa installata, lunghezza tratto filtrante, etc.) saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2;

1.3 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena, e/o tramite posta, fax (059/248750) o via PEC/e-mail (aomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;

- per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);

2.2 entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata ad **ARPAE S.A.C. - Unità Gestione Demanio Idrico** la relazione di

fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**zzo, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata e il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dalla scrivente struttura.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la sede ARPAE di Modena per gli

eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- **si prescrive la cementazione dalla testata del pozzo fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite;**
- **il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.**
- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.
- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscele della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere depositati su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate e trattati secondo le disposizioni del D.M. 10/8/2013 n. 161 (terre e rocce da scavo).

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, dovranno essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.6 Prescrizione di cautela

L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni.

3.7 Dispositivo di misurazione

Si prescrive sin d'ora in considerazione di un'utenza di tipo industriale, **l'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione del volume d'acqua** derivata dal nuovo pozzo di cui trattasi.

3.7 Prescrizioni di esecuzione dei lavori

✓ L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni.

✓ Dovrà essere preventivamente rimosso lo strato superficiale di terreno, per una profondità di scavo pari a 0,50 metri, materiale di riporto da smaltire secondo le nuove norme sulle terre e rocce da scavo.

3.8 Tombamento. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuta cementazione/inertizzazione del pozzo esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO N. 6:

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 4 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo e della parte eventualmente sporgente da p.c.;
- 4) cementazione da fondo pozzo al tetto dell'acquifero drenato mediante tubo con iniezione di boiaccia cementizia o miscela bentonitica in grani;
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare con litologia di analoga granulometria (ghiaia medio-grossolana) la permeabilità idraulica;
- 6) una volta posato il dreno (punto 5) inserire un tappo/packer di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) realizzazione di soletta/massetto di sigillatura in calcestruzzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 8) ripristino finale del piano di campagna con riporto di terreno agrario.

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo **non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea** e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale;

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente

autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento, entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, è possibile ricorrere secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA**

Dr. Giovanni Rompianesi

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.